

CONVENZIONE

TRA

l'Università degli Studi di Genova (di seguito anche “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico DELFINO, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2025.

E

il Collegio dei Professori Emeriti dell'Università di Genova (di seguito anche “Il Collegio”) con sede legale in Genova, rappresentato dal suo Coordinatore Prof. Gianni VERNAZZA, a ciò abilitato dalla delibera dell'Assemblea del Collegio in data 27 maggio 2025 qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.

Premesso:

- a) che la legislazione vigente riconosce espressamente la qualifica di Professore Emerito e individua i presupposti per l'attribuzione;
- b) che presso diverse università italiane ed estere si sono costituite associazioni volte a valorizzare la figura e l'attività dei Professori Emeriti;
- c) che in data 21 giugno 2019 è stata costituita l'Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro “Associazione dei Professori Emeriti dell'Università di Genova” (in allora “Unigemeriti”);

d) che in data 14 novembre 2019 “Unigemeriti” ha modificato la denominazione in “Collegio dei Professori Emeriti dell’Università di Genova”;

e) che in data 16.10.2025 è stato stipulato l’Atto ricognitivo rep. n. 12563 dell’esistenza dell’Associazione e del suo Statuto;

f) che il Collegio conformemente al suo Statuto si propone di mettere a disposizione dell’Università le conoscenze dei propri Componenti;

g) che l’Università ritiene meritevole l’iniziativa al fine di mantenere nel circuito delle proprie attività istituzionali, nelle loro diverse declinazioni, competenze e relazioni di sicuro rilievo.

h) che le Parti in data 16.10.2020 hanno stipulato una convenzione con durata fino al 15.10.2025, prorogata con scambio di note nelle more del rinnovo della stessa fino al 31.12.2025, ed intendono rinnovare la collaborazione.

TUTTO CIO’ PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Oggetto

1. Il Collegio mette a disposizione dell’Università a titolo gratuito l’insieme dei saperi e delle relazioni maturate nel tempo dai suoi associati.

2. L’Università intende continuare ad avvalersi, potenziandolo e meglio organizzandolo, del contributo dei suoi Emeriti e a tale scopo in-

tende creare le condizioni affinché agli Emeriti sia garantita la possibilità di proseguire nella frequentazione delle strutture dalle quali provengono continuando nell'attività di ricerca e di coinvolgimento nelle iniziative del Dipartimento, di concerto col Dipartimento di riferimento.

3. I Professori emeriti potranno svolgere altresì attività didattica, previo conferimento dell'incarico da parte del Consiglio di Dipartimento e nel rispetto dei regolamenti di Ateneo in materia.

4. La collaborazione tra il Collegio e l'Ateneo può riguardare a titolo meramente esemplificativo l'organizzazione di Convegni e la gestione della cosiddetta terza missione, la promozione di incontri e scambi culturali e scientifici in ambito nazionale e internazionale.

Art. 3 – Obblighi delle Parti

1. L'Università consente che i Professori Emeriti facenti parte dell'Associazione siano invitati agli eventi istituzionali dell'Università; che i loro nominativi siano inseriti nel sito web e possano avvalersi di un indirizzo mail dell'Ateneo e dell'accesso alle risorse bibliografiche e di ricerca; il sito darà anche la dovuta evidenza alle iniziative del Collegio.

Art. 4 – Oneri economici

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti.

Art. 5 – Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad ac-

cordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

Art. 6 – Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 7 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 8 – Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze

delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all'art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 9 – Coperture assicurative

1. Le Parti garantiscono che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. I ruoli delle Parti, correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili alla presente Convenzione oppure in mancanza in uno specifico atto.

2. Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi o in man-

canza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione della presente Convenzione siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dalla Convenzione stessa. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione è effettuato in conformità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.

3. Ciascuna Parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

4. Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione della presente Convenzione.

Art. 11 – Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente Convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni

di legge in materia.

Art. 12 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 13 – Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 8 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà al Collegio il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

Per l'Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Federico Delfino

Per il Collegio dei Professori Emeriti dell'Università di Genova

Il coordinatore del Collegio

Prof. Gianni Vernazza